



3<sup>a</sup> Conferenza  
regionale per  
**l'inclusione**  
**lavorativa**  
delle persone  
con disabilità

# **Le funzioni ispettive in materia di collocamento mirato alla luce delle recenti modifiche normative**

**Alessandro Millo**  
**Capo dell'Ispettorato territoriale del lavoro di Bologna**



# L'ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO



L'Ispettorato Nazionale del Lavoro coordina, in base alle direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tutti gli organi di vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria, definisce la programmazione ispettiva e detta linee di condotta e direttive operative a tutto il personale ispettivo.

Accede alle banche dati di INPS, INAIL ed Agenzia Entrate e può stipulare convenzioni per la vigilanza in materia di sicurezza del lavoro con ASL e ARPA

(D.Lgs. n. 149/2015)

# L'ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO



Ogni riferimento normativo alle direzioni interregionali, regionali o territoriali del lavoro è da intendersi riferito, in quanto compatibile, alla competente sede territoriale del nuovo Ispettorato nazionale del lavoro

L'Ispettorato nazionale del lavoro è l'autorità competente a ricevere rapporto ed irrogare sanzioni amministrative in materia di lavoro

(art. 11 , commi 2-3 , D.Lgs. n. 149/2015)

# L'OBBLIGO DI RISERVA



L'obbligo di riserva a favore delle persone con disabilità sorge al raggiungimento della soglia dei 15 dipendenti.

Da gennaio 2018 sono abrogate le disposizioni che ne rinviavano l'insorgenza per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti e le associazioni senza scopo di lucro a 12 mesi dopo una «nuova assunzione»

*(art. 3, D.Lgs. n. 151/2015, mod. dal D.L. n. 244/2016, L. n. 19/2017 )*

# L'OBBLIGO DI RISERVA



organico	quota di riserva	di cui
da <b>15</b> a <b>35</b>	<b>1</b> (disabili)	<del>1</del> nominativa
da <b>36</b> a <b>50</b>	<b>2</b> (disabili)	<del>1</del> nominativa <del>1</del> numerica
oltre <b>50</b>	<b>7%</b> (disabili) <b>1%</b> (altre cat.)	<del>60%</del> nominativa <del>40%</del> numerica

(art. 3, 7 e 18 L. n. 68/1999)



# RICHIESTA NOMINATIVA



I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici assumono gli aventi diritto con richiesta nominativa di avviamento ai servizi competenti

anche preceduta dalla richiesta di effettuare una preselezione, sulla base delle qualifiche, degli iscritti che aderiscono alla specifica occasione di lavoro

(art. 7 , Legge n. 68/1999, mod. dall'art. 6 , D.Lgs. n. 151/2015)



# AVVIAMENTO NUMERICO



Qualora il datore di lavoro non provveda entro 60 gg.  
i servizi competenti avviano gli aventi diritto secondo  
l'ordine di graduatoria per la qualifica richiesta o altra  
concordata con il datore di lavoro sulla base di quelle  
disponibili (anche mediante graduatoria limitata a  
coloro che aderiscono ad avviso pubblico)

(art. 7, comma 1-bis ed art. 9, Legge n. 68/1999)

# PROSPETTO INFORMATIVO



I datori di lavoro soggetti all'obbligo di riserva, devono inviare ai servizi competenti, entro il 31 gennaio di ogni anno, un prospetto informativo telematico sul personale occupato alla data del precedente 31 dicembre.

La presentazione del prospetto informativo vale come richiesta di avviamento per le scoperture risultanti.

(art. 9, comma 6, L. n. 68/1999)



# SANZIONI AMMINISTRATIVE



<b>PROSPETTO INFORMATIVO</b>	Per non aver inviato il prospetto informativo entro il <b>31</b> gennaio	<b>€. 635,11 + 30,76</b> al giorno di ritardo
<b>ASSUNZIONI OBBLIGATORIE</b>	Per ogni disabile non entro <b>60</b> gg.	<b>€. 153,20</b> al giorno lavorativo
<b>CONTRIBUTO DI ESONERO PARZIALE</b>	Per non aver versato il contributo giornaliero di <b>€. 30,64</b>	dal <b>5</b> al <b>24</b> % e decadenza beneficio

( art. 15 L. n. 68/1999 ; D.M. 12/12/2005 ; D.M. 15/12/2010 )

# VIOLAZIONI IMPUTABILI E NON IMPUTABILI



Poiché la presentazione del prospetto informativo vale come richiesta di avviamento ai servizi competenti ed il mancato esercizio della facoltà richiesta nominativa consente l'avviamento numerico non è imputabile al datore di lavoro la scopertura risultante dal prospetto informativo, fino ad eventuale rifiuto o ostacolo alla assunzione dell'avente diritto avviato dai servizi competenti (Min. Lavoro 18/03/2003 prot. n. 325; C.Stato n. 1806/2002; PERA, Giust. Civ., 99, II, 323)

# VIOLAZIONI SANABILI E NON SANABILI



L'inadempienza è sanabile ottemperando alla diffida impartita dal personale ispettivo a presentare richiesta di avviamento o assumere l'avente diritto già avviato dai servizi competenti (art. 15, comma 4-bis, L. n. 68/1999).

Ottemperando il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione in misura minima (art. 13 D.Lgs. n. 124/2004)

La diffida non può dirsi ottemperata presentando una richiesta nominativa o di convenzione (INL prot. 2283/2017)



# Grazie per l'attenzione

*ITL.Bologna@ispettorato.gov.it*